



Roma, 12 febbraio 2019

**Circolare n. 36/2019**

**Oggetto: Tributi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Termine del 31 maggio 2019 - Provvedimento Agenzia Entrate e ADM prot.n.17776/2019 del 23.1.2019 – Risoluzione n.8/E del 23.1.2019.**

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Dogane Monopoli, con il provvedimento in oggetto, hanno disciplinato la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione facente parte delle disposizioni sulla cd *pace fiscale* introdotte col decreto legge collegato alla legge di bilancio 2019 (art.1 DL n.119/2018 convertito con modificazioni nella L. n.136/2018). Come è noto, la definizione è agevolata in quanto è escluso il pagamento di sanzioni e interessi.

Di seguito si illustrano i principali aspetti della misura.

**Beneficiari** – Rientra nell’agevolazione la definizione delle violazioni oggetto di processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva; la definizione agevolata è accessibile anche se successivamente alla data del 24 ottobre 2018 ci siano state attività di controllo relativamente alle violazioni già oggetto del verbale di constatazione (es. notifica dell’avviso di accertamento, invito al contraddittorio, ecc.) o se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione; viceversa, la definizione agevolata è esclusa se tali attività di controllo sono precedenti al 24 ottobre 2018.

**Annualità definibili** – La definizione in esame è applicabile ai periodi di imposta per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l’attività di accertamento; i termini di decadenza dell’attività di accertamento oggetto dei verbali di constatazione sono stati prorogati di due anni, limitatamente ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015.

**Accesso alla definizione agevolata** – Per avvalersi della definizione agevolata occorre presentare la dichiarazione con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione stessa; nella dichiarazione va barrata la casella del frontespizio “Correttiva nei termini”, anche qualora sia stata omessa la dichiarazione originaria. Il termine per la presentazione della dichiarazione e del pagamento delle maggiori imposte dovute è il **31 maggio 2019**. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali (da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre) sulle quali vanno calcolati gli interessi legali. Il versamento va eseguito col modello F24 ma non può usufruire della compensazione. I codici tributo per il versamento sono specificati nella risoluzione indicata in oggetto.

**Violazioni in materia di IVA all’importazione** – La definizione agevolata è applicabile anche alle violazioni in materia di Iva all’importazione relative a dichiarazioni e operazioni doganali oggetto di processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Per accedere alla definizione agevolata gli interessati entro il 31 maggio 2019 devono presentare una dichiarazione in carta libera direttamente o all’indirizzo PEC del competente ufficio delle dogane e effettuare il relativo versamento della maggiore Iva dovuta in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni. L’Ufficio doganale rilascia apposita ricevuta Modello A22 recante l’indicazione “Art.1 – Adesione alla definizione agevolata 2018 – processi verbali di constatazione”. La definizione agevolata è ammessa anche qualora successivamente al 24 ottobre 2018 l’Ufficio delle dogane abbia notificato un atto di accertamento avente ad oggetto le violazioni esposte nel verbale di constatazione. Anche l’aver presentato memorie difensive riferite al verbale di constatazione non fa venir meno la possibilità di accedere alla definizione agevolata.

**Effetti della definizione agevolata** – La definizione agevolata prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018 riguardanti le violazioni esposte nel verbale di constatazione. Ovviamente la definizione deve essere perfezionata, ossia deve essere stata presentata la relativa dichiarazione e versati gli importi dovuti. In caso di mancato perfezionamento le violazioni saranno accertate nella modalità ordinaria, con applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf. le n. [197/2018](#)  
Allegati due  
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



***Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del DL n. 119 del 2018.***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d'intesa con

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

### **DISPONE**

#### **1. Ambito oggettivo**

- 1.1. Con la definizione agevolata di cui all'articolo 1 (*Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di seguito *decreto*), possono essere definite integralmente senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del *decreto*, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta.
- 1.2. Ai fini della definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 1 del *decreto*, il contribuente presenta la relativa dichiarazione ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata.

- 1.3. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* anche il contribuente che ha omissso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omisssa. La definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.
- 1.4. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte successivamente al 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 o di un invito o un questionario di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.
- 1.5. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o delle memorie difensive previste dall'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.
- 1.6. Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale perfezionato di cui dall'articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*), del decreto legislativo n. 472 del 1997; il contribuente, pertanto, può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale.
- 1.7. Non può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, entro il 24 ottobre 2018.

## **2. Ambito temporale**

- 2.1. La definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i

quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

- 2.2. I termini di decadenza dell'attività di accertamento per i periodi di imposta di cui al punto 2.1 e per i tributi di cui al punto 1.1 oggetto di constatazione, limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di due anni ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del *decreto*.

### **3. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione**

- 3.1. Nella dichiarazione prevista al punto 1.2, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.
- 3.2. Al fine di identificare la dichiarazione tramite la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto*, nel frontespizio della stessa va barrata la casella "CORRETTIVA NEI TERMINI", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.
- 3.3. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 1.2 scade il 31 maggio 2019.
- 3.4. Nella dichiarazione presentata per la definizione di cui all'articolo 1 del *decreto* è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito *testo unico delle imposte sui redditi*), non utilizzate nella dichiarazione originaria.
- 3.5. Le società che producono redditi in forma associata di cui all'articolo 5 del *testo unico delle imposte sui redditi*, ovvero le società che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico, che definiscono il processo verbale ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*, sono tenute a presentare la propria dichiarazione nonché a fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all'interno di vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base dei dati presenti nel

prospetto, possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

#### **4. Modalità e termini di versamento delle somme dovute**

- 4.1. La definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 3 e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il 31 maggio 2019.
- 4.2. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
- 4.3. È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 4.4. Per il versamento delle imposte dovute indicate al precedente punto 4.1, va utilizzato il modello di pagamento F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con separata risoluzione.

#### **5. Modalità e termini per la definizione agevolata dei processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di IVA all'importazione**

- 5.1. Sono altresì definibili integralmente in via agevolata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all'importazione.
- 5.2. Per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui al punto 5.1, il contribuente presenta una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio delle dogane ed effettua il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

- 5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all'importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione".
- 5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 5.2 e con il versamento di cui al punto 5.3 entro il termine del 31 maggio 2019.
- 5.5. Può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* anche il contribuente al quale, successivamente al 24 ottobre 2018, l'Ufficio delle dogane abbia notificato un atto di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, avente ad oggetto le violazioni di cui al punto 5.1, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata, ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione delle memorie difensive previste dall'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

## **6. Effetti della dichiarazione presentata per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione**

- 6.1 La dichiarazione presentata produce gli effetti di cui all'articolo 1 del *decreto*, limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate nel processo verbale, con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi, solo in caso di perfezionamento di cui al comma 7 dello stesso articolo 1.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al punto 1.4 e al punto 5.5, gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Dette attività restano invece efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
- 6.3 In caso di mancato perfezionamento, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del *decreto*, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della

definizione agevolata e l'ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

- 6.4 Nel caso di cui al punto 6.3, le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto*.

## **7. Ulteriori disposizioni**

- 7.1. Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

### **Motivazioni**

Il presente provvedimento, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emanato in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione, redatto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018.

Il provvedimento individua, oltre all'ambito oggettivo della disposizione, anche le modalità e i termini di presentazione della relativa dichiarazione e di versamento delle imposte autoliquidate.

L'articolo 1 del *decreto* introduce la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata, per ciascun periodo di imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo, presentando entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione. Tenuto conto che un processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e più periodi di imposta, la definizione integrale del contenuto del verbale deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo di imposta. Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo.

Oggetto della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, irrogabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, constatate nei processi verbali di cui al



comma 1 dell'articolo 1 del *decreto*. La definizione agevolata delle violazioni formali è disciplinata dal successivo articolo 9 (*Irregolarità formali*) del *decreto*.

Oggetto della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* sono, altresì, le violazioni in materia di IVA all'importazione contenute nei processi verbali di constatazione. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, deve presentare la relativa dichiarazione secondo le modalità di cui al precedente punto 5 e versare l'importo dovuto in una unica soluzione.

Considerato l'ambito oggettivo di applicazione individuato dall'articolo 1, comma 1, del *decreto*, restano invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni relative alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale che si intende definire. Per le eventuali successive attività di controllo relative a tale periodo, l'originaria dichiarazione non presentata si considera comunque omessa. La definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni per i periodi d'imposta per i quali, alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del *decreto*, non sono scaduti i termini di decadenza dell'attività di accertamento, tenendo conto anche dell'eventuale raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), il comma 9 dell'articolo 1 del *decreto* stabilisce, per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, che i termini di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di due anni.

La proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento si applica ai periodi di imposta oggetto del processo verbale di constatazione, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni definibili, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del *decreto*.

Il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle utilizzate nella dichiarazione originaria a scomputo dei maggiori imponibili che emergono a seguito della presentazione della dichiarazione necessaria per la

definizione agevolata prevista del *decreto*, né è ammessa la compensazione.

Il provvedimento indica le modalità con le quali i soci possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata. A tale riguardo i soci possono presentare la dichiarazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del *decreto*, per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire il processo verbale.

In caso di mancato perfezionamento, poiché la dichiarazione presentata non produce effetti, l'ufficio emette un avviso di accertamento scomputando dalla maggiore imposta dovuta quanto eventualmente già versato per la definizione non andata a buon fine. Le sanzioni sono irrogate e gli interessi calcolati, invece, sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto*.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 6, comma 1; art. 7, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374: riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 gennaio 2019

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
Antonino Maggiore  
*Firmato digitalmente*

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA  
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
Benedetto Mineo  
*Firmato digitalmente*

## RISOLUZIONE N. 8/E



*Roma, 23 gennaio 2019*

***OGGETTO: istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136***

L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che i contribuenti possono definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data in vigore dello stesso decreto-legge e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un'apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019. Per tali versamenti è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “*ERARIO*” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“PF01” denominato “IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF02” denominato “IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF03” denominato “IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF04” denominato “RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF05” denominato “IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF06” denominato “IVAFAE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF07” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PF08” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **PF09” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.**

In caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (*ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali*); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il

valore “0101”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

\*\*\*\*\*

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “*REGIONI*” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**PF10**” denominato “**ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018**”;
- “**PF11**” denominato “**IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018**”.

Nel campo “*codice regione*” è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “*T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome*”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/mese rif.*” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (*ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali*); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

\*\*\*\*\*

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “*IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*”, si istituisce il seguente codice tributo:

- “**PF12**” denominato “**ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018**”.

Nel campo “*codice ente/codice comune*” è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “*T4 - Codici Catastali dei Comuni*”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In caso di

versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (*ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali*); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

\*\*\*\*\*

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si istituiscono le seguenti causali:

- **“PFAC” denominato “CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PFCP” denominato “CONTRIBUTI COMMERCianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;**
- **“PFLP” denominato “CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”.**

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando:

- nel campo “*codice sede*”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “*causale contributo*”, una delle suddette nuove causali;
- nel campo “*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
- nel campo “*periodo di riferimento*”, nelle colonne “*da mm/aaaa*” e “*a mm/aaaa*”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

*firmato digitalmente*